DISPOSIZIONI PER FAVORIRE L'ACQUISIZIONE DI AREE FABBRICABILI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Art. 14

Qualora nel termine indicato nell'articolo 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non sia stato seguito dall'atto di cessione, il prefetto, ricevuta la prova dell'avvenuto deposito dell'indennita' di espropriazione in misura pari a quella indicata nell'articolo 12, emette immediatamente il decreto di espropriazione. Qualsiasi contestazione concernente l'indennita' di espropriazione non interrompe il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L'azione giudiziaria deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione del decreto di espropriazione.

Versione in vigore dal 15 maggio 1962, non più in vigore dal 31 ottobre 1971 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare
Estremi	Legge 18 aprile 1962, n. 167
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-favorire-l-acquisizione-di-aree-fabbricabili-per-l/art-14/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it